

Bollo

REPUBBLICA ITALIANA

XXXXXXXXXX

COMUNE DI CENTO PROVINCIA DI FERRARA

CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO
SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO PALAZZETTO DELLO SPORT
DEL COMUNE DI CENTO PER LA DURATA DI NOVE ANNI (PERIODO
01/01/2024 – 31/12/2032) – CIG XXXXXXXXXXXXXXXX.

Rep. XXXX

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno (XX) del mese di XXXX presso la
sede provvisoria della Residenza Municipale ubicata a Palazzo "Piombini",
nell'Ufficio del Segretario Comunale, avanti a me **XXXXXXXXXX**, Segretario
Generale del Comune di Cento, iscritto all'Albo nazionale dei Segretari
comunali e provinciali al n. **XXXXX**, abilitato a rogare i contratti nell'esclusivo
interesse dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs.
18/8/2000, n. 267, sono comparsi i Signori:

1) **XXXXXXXXXX** nato a **XXXXXXXXXX** il **XXXXXXXXXX**, domiciliato per la
carica in Cento – Via Guercino 62, Dirigente del Settore **XXXX -XXXX** del
COMUNE DI CENTO, C.F. e P.IVA 81000520387 - il quale dichiara di agire
in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune di Cento che
rappresenta ai sensi dell'art. 65 del Regolamento dei Contratti, giusto
decreto sindacale n. **XXXX** del **XXXX**, nel proseguo dell'atto Concedente;

2) **XXXXXXXXXX**, nato a **XXXXXXXXXX** (XX) il **XXXXXXXXXX**, domiciliato per
la carica a **XXXXXXXXXX** (XX) via **XXXXXXXXXX**, XX, Presidente e Legale
Rappresentante della **XXXXXXXXXX**, con sede in **XXXXXXXXXX** (XX) via
XXXXXXXXXX, XX - Codice fiscale e P.IVA **XXXXXXXXXX** e numero di
iscrizione R.E.A. **XXXXXXXXXX**, come da visura camerale agli atti del

XXXXXXXXXX nel proseguo dell'atto Concessionario.

Detti comparenti, della cui identità personale e della piena capacità giuridica
io Segretario Generale sono personalmente certo, mi richiedono di ricevere il
presente atto.

P R E M E S S O

Ciò premesso, tra le parti come sopra rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa
narrativa come parte integrante del presente atto.

Art. 2- Oggetto del contratto

Il Comune di Cento, come sopra rappresentato, affida alla Società **XXXXXX**,
come sopra rappresentata, che accetta, la gestione dell'impianto sportivo
denominato Palazzetto dello Sport del Comune di Cento per il periodo
01/01/2024 - 31/12/2032, alle condizioni contenute nel Capitolato d'Oneri
approvato con la determinazione dirigenziale n. **XXX** del **XXX**, che forma
parte integrante del presente atto ancorché non allegato.

L'impianto sportivo ha rilevanza economica.

L'impianto sportivo è sito in Piazzale Donatori di Sangue ed Organi a Cento
(Fe) ed è costituito da: **XXXXXX**, individuato e perimetrato sulla planimetria di
cui all'Allegato **XXX**, parte integrante e sostanziale del presente contratto di
concessione.

La Concessione di servizi ha ad oggetto:

a) la gestione, la conduzione e la manutenzione dell'immobile nello stato di
fatto e di diritto in cui si trova, secondo le disposizioni contenute nel

Capitolato d'Oneri e secondo quanto previsto nel progetto presentato in sede di gara;

b) la programmazione e il coordinamento dell'attività sportiva, la promozione del Centro Sportivo o delle attività praticate presso di esso;

c) la manutenzione e la pulizia delle aree scoperte (compresi i parcheggi) e le aree verdi di pertinenza;

d) gli ulteriori servizi specificati nel Capitolato d'Oneri.

Le condizioni sono tutte quelle stabilite dal Capitolato d'Oneri, approvato con la Determinazione richiamata in premessa, che forma parte integrante del presente atto e che, sottoscritto in ogni sua pagina per piena conoscenza ed accettazione della ditta aggiudicataria, si conserva agli atti.

L'impianto sportivo denominato Palazzetto dello Sport è stato/sarà consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che il concessionario conosce e accetta integralmente, senza riserva alcuna.

Al momento della consegna è stato/sarà redatto dalla Stazione Appaltante apposito verbale relativo allo stato dell'impianto, sottoscritto dal concessionario. Analogo verbale verrà redatto al termine della concessione di servizi, al fine della ricognizione dello stato di riconsegna delle attrezzature e dell'impianto che dovranno essere restituiti nelle stesse condizioni in cui sono stati affidati, salvo il normale degrado d'uso.

Art. 3 – Corrispettivo relativo all'imposizione di obblighi di servizio

Il concessionario riceverà dal Comune di Cento (FE) un corrispettivo annuale, per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo, relativo alla imposizione di obblighi di servizio. Gli oneri della sicurezza da interferenza non soggetti al ribasso sono pari zero.

Gli obblighi di servizio imposti al concessionario sono indicati nell'art. 20 del capitolato.

Al fine di assicurare l'equilibrio economico finanziario della gestione, il Comune riconosce, per tutta la durata della concessione, un contributo alla gestione nella misura stabilita in sede di gara, diminuito del ribasso offerto, pari ad €. **XXXX**.

Detto contributo resta fisso e immutabile per tutta la durata dell'appalto fatto quanto previsto dall'art. 178, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 in cui la durata della concessione non è prorogabile, salvo il verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione. In tal caso il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto.

Il Comune erogherà il contributo alla gestione, previa presentazione di fattura da parte del gestore, entro il 31 gennaio di ogni anno per il periodo 1/7-31/12 dell'anno precedente ed entro il 31 luglio di ogni anno per il periodo 1/1-30/6.

L'erogazione del contributo di gestione è subordinata alla verifica del corretto adempimento delle prestazioni e comunque alla corretta ed integrale trasmissione della necessari documentazione.

Il concessionario avrà comunque:

a) il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto della concessione e ottenere remunerazione parziale degli oneri

sostenuti attraverso la riscossione delle tariffe da parte degli utenti e delle società che utilizzano gli impianti;

b) la riscossione delle entrate derivanti dalla gestione (diretta o indiretta) e di eventuali servizi autorizzati dall'Amministrazione comunale;

c) lo sfruttamento dei diritti della pubblicità commerciale effettuata all'interno dell'impianto.

Non è prevista la revisione prezzi relativamente all'importo del contributo comunale come da art. 23 del Capitolato d'Oneri.

Art. 4 – Canone ricognitorio

Il canone ricognitorio è stabilito in €. 1.000,00 annui (mille/00), oltre ad IVA ai sensi di legge.

Il canone ricognitorio dovrà essere corrisposto annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno, previa emissione di fattura elettronica da parte del Comune di Cento.

Art. 5 – Obblighi, oneri e responsabilità del concessionario

Il concessionario, come sopra rappresentato, accetta di eseguire il suddetto servizio sotto la piena osservanza di tutte le norme, patti e condizioni contenuti nell'apposito Capitolato d'Oneri e nei relativi allegati, nel Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali del Comune di Cento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 15 marzo 2023 (di seguito "Regolamento" e secondo quanto indicato nell'offerta tecnica e nell'offerta economica presentate.

In particolare, il concessionario deve espletare le attività indicate nell'art. 7 del Capitolato d'Oneri, per le finalità sportive e sociali di cui all'art. 2 del Regolamento.

Il Gestore è tenuto ad effettuare le operazioni di gestione del verde pubblico e della fornitura di prodotti per la cura del verde, qualora siano attività necessarie nell'ambito del lotto, nel rispetto del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020 "*Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde*";

a) a rispettare nell'attività di organizzazione e realizzazione di eventi il Decreto del Ministro della transizione ecologica 19 ottobre 2022 "*Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi*";

b) a rispettare nella gestione ovvero nell'eventuale affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti il DM n. 51 del 29 gennaio 2021 e il Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica, recante Modifica del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, recante "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti*";

c) a rispettare nell'acquisizione di nuovi arredi il decreto 23 giugno 2022 "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni*.";

d) a rispettare il CAM relativo all'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022);

e) a rispettare il CAM relativo alle forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle (approvato con DM 17 maggio 2018, in

G.U. n. 125 del 31 maggio 2018);

Art. 6 - Oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.

L'affidatario si impegna ad eseguire la manutenzione ordinaria dell'impianto in conformità all'Allegato B del Regolamento, come meglio precisato nell'allegato n. 2 "Piano degli interventi di manutenzione allegato al Capitolato d'Oneri e nel progetto tecnico presentato in gara e in particolare:

-XXXXX .

L'affidatario si impegna ad eseguire la manutenzione straordinaria, di valorizzazione e riqualificazione indicati nel Piano Economico Finanziario predisposto dall'amministrazione e nell'offerta tecnica del Concessionario.

L'affidatario si impegna ad eseguire la manutenzione delle aree verdi di pertinenza dell'impianto come meglio specificato all'art. 8 del Capitolato d'Oneri.

Sono vietate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'impianto oggetto della concessione, senza autorizzazione formale del dirigente competente del Comune.

Art. 7 – Obblighi di sicurezza.

Il gestore è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza e antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali, come meglio specificato nel capitolato speciale d'oneri.

Art. 8 – Attività accessorie alla gestione.

Il gestore, nel rispetto delle norme legislative e dei Regolamenti comunali vigenti, all'interno dell'impianto sportivo può:

a) effettuare attività di somministrazione di alimenti e bevande, quale attività congiunta a quella sportiva prevalente, attraverso la gestione di un pubblico esercizio e/o mediante distributori automatici, fatta salva l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni;

b) aprire uno spaccio interno per la vendita al dettaglio esclusivamente di articoli sportivi strettamente correlati alle attività sportive praticate all'interno dell'impianto;

c) effettuare attività consentite dalle leggi e dai regolamenti comunali vigenti per la tipologia dell'impianto sportivo e dell'area in cui è collocato, tramite cessione in uso di porzioni degli immobili annessi all'impianto.

Art. 9 – Pubblicità dell'impianto e sponsorizzazioni.

E' consentita ogni forma di pubblicità all'interno dell'impianto sportivo ed anche rivolta verso l'esterno, nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento e del Regolamento comunale sul canone unico patrimoniale vigente al momento della realizzazione della pubblicità stessa, come previsto dall'art 13 del Capitolato d'Oneri. Il gestore è, comunque, responsabile del pagamento del canone ove lo stesso sia previsto dalla normativa in vigore.

Il gestore è altresì autorizzato ad acquisire le sponsorizzazioni concernenti le attività svolte e dovrà comunicare tempestivamente, a mezzo PEC, all'Ufficio Sport e, comunque, entro 30 giorni dalla stipula, i relativi contratti ed ogni successiva eventuale modifica degli stessi.

Art. 10 – Rendiconto delle attività realizzate sull'impianto.

Come meglio precisato all'art. 14 del Capitolato d'Oneri, il concessionario ha l'obbligo inoltre di trasmettere al Comune entro il 31 agosto di ogni anno:

a) una relazione descrittiva della situazione dell'impianto riassuntiva di tutti

gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nella stagione sportiva

conclusa (dal 1 luglio anno precedente al 30 giugno anno corrente), con il

dettaglio dei relativi importi;

b) i dati di sintesi sulla gestione economica dell'impianto nonché copia del

bilancio economico e del conto economico consuntivo e preventivo riferiti alla

gestione dell'impianto;

c) una relazione annuale consuntiva delle attività svolte nella stagione

sportiva precedente nell'impianto;

d) quietanze di pagamento dei premi annuali relativi alla garanzia fideiussoria

ed alle polizze RCT/RCO, furto e incendio, da trasmettersi comunque all'atto

del pagamento del premio;

e) altra documentazione da trasmettere a mezzo PEC su richiesta del

Servizio Sport (DVR - DUVRI Impianto, Piano di Emergenza, Certificazione

Defibrillatori, Omologazioni, Abilitazioni etc.).

Art. 11 – Oneri della stazione appaltante.

Sono a carico del Comune:

a. la determinazione delle Tariffe d'uso dell'impianto,

b. corrispondere il contributo relativo agli obblighi di servizio pubblico,

c. pagamento utenza termica (gas metano).

Art. 12 - Durata del servizio

La presente concessione ha durata dall'1/01/2024 – 31/12/2032.

Ai sensi dell'art. 178, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 la durata della

concessione non è prorogabile, salvo il verificarsi di eventi sopravvenuti

straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della

regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che

incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione. In tal caso il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto.

Art. 13 – Modalità di svolgimento e carattere del servizio

Il servizio deve essere svolto con regolarità e senza interruzioni, almeno dieci ore medie giornaliere, come meglio precisato all'art. 11 del Capitolato d'Oneri e dall'offerta tecnica presentata.

Il gestore non può sospendere il servizio in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui fossero in atto controversie con il Comune.

Potranno essere concordati con l'Amministrazione eventuali periodi di sospensione delle attività.

Ogni sospensione dell'attività o chiusura dell'impianto sportivo o di alcune sue parti deve essere comunicato tempestivamente tramite PEC.

Art. 14 – Tariffe, giornate riservate al Comune e attività rivolte al sociale

Le tariffe massime attualmente praticabili dal concessionario sono quelle approvate dalla Giunta Comunale.

Le tariffe di utilizzo dell'impianto devono essere apposte in modo visibile nell'impianto medesimo e sono riscosse ad esclusiva cura del gestore, con l'obbligo di riportarle nel bilancio consuntivo.

Il concessionario si impegna a mettere l'impianto a disposizione gratuitamente:

a) per dieci giornate l'anno, del Comune,

b) al mattino nei giorni feriali:

b.1) delle scuole dell'obbligo del Comune,

b.2) delle associazioni di volontariato per lo svolgimento di attività a favore di soggetti diversamente abili, di anziani, di altri soggetti svantaggiati e per attività riabilitative, da svolgere anche in collaborazione con il Concessionario;

c) nell'ambito dei corsi di attività motoria o di avviamento alle attività specifiche svolte nell'impianto nell'arco della giornata, in modo da favorire la loro integrazione in gruppi eterogenei.

Art. 14 – Direttore dell'impianto e Personale

Il concessionario ha comunicato a mezza pec acquisita al prot. n. XXXX del XXXX la nomina del Direttore dell'impianto. Le modifiche dovranno essere comunicate all'Amministrazione entro il giorno stesso della nomina a mezzo PEC.

Il concessionario dichiara di attuare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti le condizioni previste nei contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo di effettuazione del servizio, provvedendo a propria cura e spesa alle assicurazioni di legge e alla osservanza di tutte le norme di carattere previdenziale.

Il concessionario si impegna altresì ad assumere idonee coperture assicurative per tutti i volontari che operano nell'impianto.

Art. 15 - Cauzione definitiva

Il concessionario, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 36/2023, ha costituito deposito cauzionale di € XXXXXXXX (XXXXXXX/XX), pari al XXXXdell'importo di aggiudicazione e ridotto della metà per possesso della certificazione XXXXXXXX, mediante polizza fideiussoria n. XXXXXXXX in data

XXXXXXX emessa da XXXXXXXX, in corso di validità (validità dal XXXXXXXX al XXXXXXXX) con premio pagato il XXXXXXXX.

Art. 16 - Responsabilità, assicurazione e sinistri

Il concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, della gestione dell'impianto sotto il profilo tecnico, sportivo e amministrativo, del personale, fiscale e legale nonché nei confronti del Comune dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

Il Concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti attrezzature e arredi all'interno dell'impianto sportivo e di tutte le conseguenze amministrative, penali e civili derivanti a seguito dei danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti tecnologici.

Il concessionario ha prodotto copia della polizza di assicurazione RCT/RCO per la copertura per danni a persone e/o a cose a tutela dei rischi derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi oggetto della concessione, dove è esplicitamente indicato che il Comune deve essere considerato "terzo" a tutti gli effetti. La polizza risulta stipulata da XXXXXXXX presso XXXXXXXX al numero XXXXXXXX del XXXXXXXX e prevede, sia per la RCO che per la RCT, un massimale di euro XXXXXXXX (XXXXXXX/XX) per sinistro, in corso di validità (validità novennale dal 01/01/2024 al 31/12/2032) premio pagato il XXXXXX e con l'impegno del contraente a pagare i premi assicurativi successivi nei termini previsti dal contratto per le coperture assicurative.

Art. 17 – Polizza Assicurativa Rischio incendio

Il concessionario ha prodotto copia della polizza assicurativa Rischio incendio.

La polizza risulta stipulata da XXXXXXXX presso XXXXXXXX al numero

XXXXXXXX del XXXXXXXX e prevede, per beni mobili e attrezzature e dell'immobile un massimale assicurato a primo rischio assoluto o relativo di euro XXXXXXXX (XXXXXXXX/XX) e per valore dell'immobile ricostruzione a nuovo euro XXXXXXXX (XXXXXXXX/XX) in corso di validità (validità novennale dall'01/01/2024 al 31/12/2032) premio pagato il XXXXX .

Art. 18 – Cessione del contratto e subappalto.

Il concessionario è tenuto a seguire in proprio i servizi e tutto quanto previsto dal presente contratto, il quale non potrà essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dagli artt. 119 e 188 del D.Lgs. 36/2023.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 28 del capitolato d'Oneri è consentito al Concessionario, previa comunicazione, tramite PEC, al Servizio Sport, di avvalersi di soggetti terzi:

a) per le attività accessorie di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) e b) del Capitolato d'Oneri,

b) per la gestione di alcuni spezi e/o servizi connessi all'attività sportiva.

Il concessionario ha dichiarato di fare/non fare ricorso al subappalto.

Art. 19 – Obblighi in materia di assunzione obbligatoria.

Il concessionario è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12.03.1999 n. 68, come da autodichiarazione agli atti e comunicazione dell'Ufficio collocamento mirato di XXXXXXXX registrata al p.g.XXXXXX, conservata agli atti.

Art. 20 – Inadempienze e Penalità

Il concessionario è tenuto a garantire l'osservanza di quanto stabilito nel presente contratto e nel capitolato.

Nel caso di inosservanza da parte del concessionario degli obblighi o condizioni previsti da capitolato, il responsabile dell'esecuzione del contratto inoltrerà apposita contestazione e diffida ad adempiere, assegnando il termine di almeno giorni quindici, decorso inutilmente il quale o valutate negativamente le controdeduzioni pervenute il RUP può dichiarare risolto il contratto.

La stazione appaltante può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei casi espressamente indicati all'art. 31 del capitolato. In caso di interruzione dei servizi o inadempimenti dell'impresa, il Committente si rivale sulla cauzione, secondo quanto stabilito all'art. 27 del Capitolato.

In caso di inadempienze il Committente si riserva la facoltà di applicare delle penali in rapporto alla gravità dell'inadempienza. Le violazioni sanzionate con le rispettive penalità sono tutte quelle indicate all'art. 28 del Capitolato.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Committente sono notificate al concessionario in via amministrativa, e secondo quanto previsto dal medesimo all'art. 28 del Capitolato.

Art. 21 – Recesso e risoluzione del contratto.

Il concessionario è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno quindici giorni.

Il concessionario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal committente, per quanto di rispettiva competenza, per l'esecuzione del contratto.

Qualora il concessionario non adempia, il Comune ha facoltà di procedere

alla risoluzione del contratto.

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 22 – Avvio dell'esecuzione del contratto

Il direttore dell'esecuzione ha redatto apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, in data XXXXXXXX, conservato agli atti dell'Ente.

Art. 23 – Modifiche del contratto

Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, come nei casi previsti dall'articolo 189 del D.Lgs. 36/2023. ne

Art. 24 – Vigilanza e controlli

Il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni oggetto della concessione è soggetto a verifica da parte del Comune, come previsto all'art. 17 del Capitolato d'onori.

Art. 25 – Cessione dei crediti

E' vietato al gestore cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'esecuzione del presente appalto, senza l'espressa autorizzazione del Comune di Cento.

Art. 26 – Domicilio del concessionario

A tutti gli effetti del presente contratto XXXXXXXX elegge domicilio presso la sede legale di XXXXXXXX in via XXXXXXXX n. XXX. Le notifiche e le intimazioni verso il concessionario verranno effettuate a mezzo messo comunale, oppure mediante lettera raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata a XXXXXXXX.

Art. 27 – Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti, imposte e ogni altra spesa relativa al presente contratto sono a carico del concessionario.

Art. 28 – Registrazione

Si richiede per il presente contratto la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 131/86 in quanto atto soggetto a imposizione di I.V.A..

Art. 29 – Valore del contratto

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il valore fiscale del presente atto è di XXXXXXXX (XXXXXXXX/XX), oltre I.V.A. ai sensi di legge.

Art. 30 – Privacy, Sicurezza e Riservatezza

Per il trattamento dei dati personali si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016.

Per quanto attiene alla sicurezza e riservatezza:

a) il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

b) L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

c) L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

d) L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

e) L'Aggiudicatario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

f) In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

g) L'Aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Aggiudicatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

h) Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

i) L'Aggiudicatario non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

Art. 31 - Norme d'applicazione

Per quanto non espressamente richiamato nel presente contratto si opera rinvio alle norme elencate dal capitolato speciale, alle specifiche previsioni di legge che disciplinano il presente rapporto contrattuale e al Regolamento comunale vigente con i relativi allegati.

Art. 32 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del presente contratto e si intendono integralmente conosciuti i seguenti documenti:

a) il capitolato d'oneri che ne costituisce parte integrante e sostanziale e i relativi allegati (sottoscritti dalle parti e conservati agli atti);

b) l'offerta presentata in sede di gara (sottoscritta dalle parti e conservata agli atti).

c) (eventuale) ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.LGS. 81/2008 il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.) è allegato sub A) al presente contratto.

Art. 33 – Contenzioso e definizione delle controversie

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere in conseguenza del contratto sono esclusivamente devolute alla competenza del Foro di Ferrara. È escluso l'arbitrato.

Art. 34 – Dichiarazioni finali

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, il concessionario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il concessionario approva e si impegna ad osservare e a far osservare dal proprio personale e collaboratori a qualsiasi titolo nell'esecuzione del presente contratto il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Cento (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 30.01.2014 e reperibile sul sito internet comunale – sezione "Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali") e prende atto delle cause di risoluzione contrattuali previste dei codici di comportamento nazionale e aziendale, in caso di violazione dei codici stessi.

L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni; esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, l'Amministrazione dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

Il concessionario si impegna altresì a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Richiesto io Segretario comunale Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, che scritto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. XX pagine intere a video e n. XX righe fin qui della XX, e che letto ai comparenti viene dagli stessi riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle

identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs.

07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata

a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

In presenza delle parti io Segretario comunale Ufficiale Rogante ho firmato il

presente documento informatico con firma digitale.

P. IL COMUNE DI CENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE X - XXXXXXXX

XXXXXXXX

P. XXXXXXXX - IL XXXXXXXX

XXXXXXXX

IL SEGRETARIO ROGANTE

XXXXXXXX